

(N. 2433-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 10 luglio 1952

modificato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 18 luglio 1952 (V. Stampato N. 2825)

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(MALVESTITI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 LUGLIO 1952

Completamento delle ferrovie Motta-Schettino-Regalbuto
e Alcamo diramazione-Trapani.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Potenziamento della ferrovia Trento-Malè e completamento delle ferrovie Motta-Schettino-Regalbuto e Alcamo diramazione-Trapani.

Art. 1.

Il limite massimo di lire 2.300 milioni stabilito dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1951, n. 294, per il corrispettivo di concessione relativo alle opere di trasformazione della sede e degli impianti della ferrovia Trento-Malè è elevato a lire 2.754.600.000.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Completamento delle ferrovie Motta-Schettino-Regalbuto e Alcamo diramazione-Trapani.

Soppresso.

È autorizzata la maggiore spesa di lire 454.600.000.

È data facoltà ai Ministri per i trasporti e per il tesoro, una volta determinato con proprio decreto il definitivo corrispettivo da assentire, di effettuare pagamenti per opere effettivamente eseguite, anche in pendenza della stipula dell'atto previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1951, n. 294.

Detti pagamenti potranno essere fatti a misura della esecuzione dei relativi lavori in rapporto all'ammontare totale della spesa ritenuta ammissibile, in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un cinquantesimo della somma anzidetta e con la trattenuta di un decimo da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione totale dei lavori medesimi.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 150 milioni in aggiunta a quella di 200 milioni autorizzata con la legge 2 febbraio 1952, n. 76, per il completamento della ferrovia Motta Sant'Anastasia-Regalbuto.

È autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il completamento degli impianti per la illuminazione elettrica delle stazioni della ferrovia Alcamo diramazione-Trapani.

Art. 3.

Le somme di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per lo esercizio finanziario 1951-52 rispettivamente per lire 454.600.000 sul capitolo 57-*bis* e per lire 200 milioni sul capitolo 53.

Alla copertura della spesa complessiva di lire 654.600.000 sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento sul capitolo 51 del predetto stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Le somme di cui al precedente articolo saranno stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1951-52 sul capitolo 53.

Alla copertura della spesa sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento sul capitolo 51 del predetto stato di previsione.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.